

Management System Guideline

Antitrust



5 dicembre 2019

msg-c-ant-eni spa-ita-r03



MESSAGGIO DEL PROCESS OWNER

Nel Codice Etico di Eni si afferma che “la conduzione degli affari e delle attività aziendali di Eni deve essere svolta [...] nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza” e poi ancora che “Eni persegue il proprio successo d’impresa nei mercati attraverso l’offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza” ed ancora che “Eni nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato”.

Risulta, quindi, evidente che la concorrenza - intesa come contesto di mercato che incentiva le imprese ad eccellere nella qualità ed economicità dei prodotti e/o servizi erogati - e il rispetto delle regole che la tutelano (c.d. normativa antitrust) rientrano tra i valori fondamentali di Eni di cui non è tollerata la violazione.

Considerata la pervasività della normativa antitrust rispetto alle attività di impresa, è indispensabile che tutte le Persone di Eni coinvolte nei processi aziendali che governano tali attività si attengano scrupolosamente alle indicazioni fornite con la presente MSG.

La presente MSG Antitrust costituisce il fondamento del programma di Compliance Antitrust di Eni, aggiornato e rafforzato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare il rispetto della normativa antitrust nei Paesi in cui Eni opera o le sue condotte possano produrre effetto, impartendo adeguate indicazioni a chi partecipa ai processi aziendali;
- creare un clima ostile alla commissione di illeciti antitrust;
- aumentare una generale consapevolezza delle Persone di Eni circa l’importanza della normativa antitrust e del suo impatto sulle attività di impresa;
- fornire una guida pratica per prevenire azioni, comportamenti e omissioni che violino la normativa antitrust;
- delineare strumenti che consentano di reprimere in maniera rapida ed efficace eventuali violazioni che dovessero verificarsi a dispetto delle cautele preventive adottate.

Il Programma si articola lungo tre linee di azione fondamentali:

- prevenzione, perseguita sensibilizzando il personale di Eni e con il pieno coinvolgimento dell’Unità Antitrust della funzione Compliance Integrata a supporto delle attività aziendali;
- monitoraggio, svolto mediante una periodica mappatura delle aree esposte a rischi, l’adozione di misure di mitigazione di tali rischi e meccanismi idonei ad identificare eventuali violazioni della presente MSG e, più in generale, della normativa antitrust;
- contrasto delle condotte illecite, con provvedimenti disciplinari e con ogni altra iniziativa utile a tutelare gli interessi di Eni.

La collaborazione convinta e proattiva di tutte le Persone di Eni sarà come sempre essenziale.

Luca Franceschini

EVP Direzione Compliance Integrata

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 Obiettivi del documento	4
1.2 Ambito di applicazione	4
1.3 Modalità di recepimento	4
2. DEFINIZIONI ABBREVIAZIONE E ACRONIMI	5
3. LA COMPLIANCE ANTITRUST	6
3.1 La Normativa Antitrust come valore fondamentale e parte integrante della cultura aziendale di Eni	6
3.2 Il Programma di Compliance Antitrust di Eni	6
3.3 Il ruolo dell'Unità Antitrust	6
4. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA DI COMPLIANCE ANTITRUST	8
4.1 Prevenzione	8
4.2 Monitoraggio	9
4.3 Contrasto delle condotte illecite	9
5. LE PRINCIPALI REGOLE DELLA NORMATIVA ANTITRUST	11
5.1 Riferimenti Normativi	11
5.2 Le condotte vietate	11
5.3 Altre condotte che richiedono la consultazione dell'Unità Antitrust	15
5.4 Condotte che richiedono la previa autorizzazione delle Autorità Antitrust competenti	16
5.5 Rapporti con le Autorità Antitrust	17

1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivi del documento

La presente MSG ha l'obiettivo di:

- assicurare il pieno rispetto della Normativa Antitrust nei vari Paesi in cui Eni opera (direttamente o indirettamente), impartendo adeguate direttive alle Persone di Eni che agiscono nell'ambito dei processi aziendali rilevanti;
- estendere la consapevolezza della rilevanza del diritto antitrust nell'attività di impresa;
- fornire una guida pratica circa le azioni, i comportamenti e le omissioni che sono conformi o in contrasto con la normativa antitrust;
- accrescere l'impegno delle Persone di Eni nell'astenersi dal porre in essere attività o comportamenti che possano restringere o limitare la concorrenza nel mercato.

1.2 Ambito di applicazione

Questo documento si applica a:

- Eni Spa;
- le Società Controllate, previo recepimento secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 1.3.

Le società controllate con azioni quotate in un mercato regolamentato ricevono la presente MSG e la recepiscono, adeguandola, ove necessario, alla peculiarità della propria impresa, in coerenza con il grado di autonomia gestionale che le contraddistingue e tenendo conto dell'interesse degli azionisti di minoranza.

Inoltre Eni userà la propria influenza, secondo quanto praticabile in base alle circostanze, affinché le imprese soggette a controllo congiunto di Eni e le società e gli organismi ai quali Eni partecipa senza averne il controllo (ad esempio, joint venture, consorzi, associazioni, ecc.), che non rientrano nell'ambito di applicazione del Sistema Normativo, adottino linee guida idonee a evitare di incorrere in violazioni della Normativa Antitrust, analoghe a quelle contenute nella presente MSG. Le circostanze da tenere in considerazione al fine di individuare correttamente, di volta in volta, la concreta portata dell'impegno di Eni, previsto al presente paragrafo 1.2, includono il grado di partecipazione di Eni nell'impresa, nella società o nell'organismo, nonché le regole in materia antitrust adottate nel Paese nel quale la società o l'organismo ha la propria sede o svolge le proprie attività.

1.3 Modalità di recepimento

Questa MSG è di applicazione immediata per Eni Spa.

Le società controllate assicurano il recepimento di questa MSG entro e non oltre il 31 marzo 2020, secondo le modalità descritte nella MSG del Sistema Normativo.

Le società controllate con azioni quotate in un mercato regolamentato ricevono la presente MSG e la recepiscono, adeguandola, ove necessario, alla peculiarità della propria impresa, in coerenza con il grado di autonomia gestionale che le contraddistingue e tenendo conto dell'interesse degli azionisti di minoranza.

La presente MSG annulla e sostituisce il seguente documento di Eni SpA:

- MSG "Antitrust" emessa il 15 maggio 2017.

2. DEFINIZIONI ABBREVIAZIONE E ACRONIMI

ANALISI PREVENTIVA: la valutazione circa la conformità alla Normativa Antitrust di determinate Iniziative di business, da effettuarsi tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, delle norme vigenti in ciascun Paese interessato (quali quelli in cui le condotte sono poste in essere o potrebbero avere effetti, anche indiretti) e delle molteplici e mutevoli interpretazioni e applicazioni di tali norme da parte delle Autorità Antitrust e dei giudici.

AUTORITÀ ANTITRUST: l'autorità amministrativa o giudiziaria che vigila sull'osservanza e il rispetto delle norme antitrust applicabili nell'ordinamento (nazionale o sovranazionale) in cui è istituita (nell'Unione Europea è la Commissione, in Italia è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

CODICE ETICO: il Codice Etico di Eni Spa.

COMMISSIONE: la Commissione europea.

ENI: Eni Spa e le sue Società Controllate.

INIZIATIVA DI BUSINESS: qualunque attività di impresa avente un rilievo anche solo potenziale ai sensi della Normativa Antitrust (ad es. negoziazione e stipula di accordi con fornitori, clienti o concorrenti, definizione di strategie commerciali, partecipazione a incontri con concorrenti o a riunioni di associazioni di categoria, ecc.).

LEGGE ANTITRUST: la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stata istituita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

NORMATIVA ANTITRUST: l'insieme delle leggi antitrust applicabili a livello mondiale alle condotte di Eni.

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE: le operazioni consistenti nella fusione di imprese indipendenti, acquisizione/cessione del controllo della totalità o di parte di un'impresa indipendente o costituzione di joint venture, secondo quanto meglio specificato nel successivo paragrafo 5.4.

PERSONE DI ENI: i membri degli organi sociali, i dirigenti e, in genere, tutti i dipendenti di Eni.

PROGRAMMA DI COMPLIANCE ANTITRUST: l'insieme delle regole contenute nella presente MSG e negli altri strumenti normativi aziendali, finalizzate a garantire, attraverso l'attuazione dei comportamenti e delle attività ivi previste, la compliance delle Persone di Eni e di Eni stessa alla Normativa Antitrust.

SOCIETÀ CONTROLLATA: società come definite dalla Management System Guideline Sistema Normativo di Eni.

TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

UNITÀ ANTITRUST: l'unità della Funzione Compliance Integrata di Eni competente per la materia antitrust.

3. LA COMPLIANCE ANTITRUST

3.1 La Normativa Antitrust come valore fondamentale e parte integrante della cultura aziendale di Eni

La Normativa Antitrust mira a tutelare la concorrenza nel mercato, impedendo che le imprese colludano o abusino della propria posizione dominante, o comunque falsino la concorrenza a danno dei concorrenti, dei fornitori, dei clienti e dei consumatori. La Normativa Antitrust è, inoltre, volta a evitare che Operazioni di Concentrazione possano ridurre o eliminare la concorrenza sul mercato e, a tal fine, prevede un controllo preventivo di tali operazioni. I principi della Normativa Antitrust sono parte integrante dei valori fondamentali di Eni e del suo Codice Etico¹. Eni è contraria a qualsivoglia violazione della Normativa Antitrust e nessuno, che agisca per conto di Eni, può presumere che commettere un illecito antitrust sia nell'interesse dell'azienda.

Tutte le Persone di Eni devono conoscere il contenuto e i principi della MSG Antitrust ed assicurarne il rispetto. La violazione della Normativa Antitrust espone la società a perdite economiche significative, spesso superiori ai presunti benefici conseguibili per effetto della violazione, quali:

- sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato mondiale di Eni;
- risarcimento dei danni causati ai fornitori, ai clienti, ai concorrenti e ai consumatori;
- danni all'immagine;
- impatto negativo sulle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati;
- in molti Paesi, sanzioni penali individuali per gli amministratori o dipendenti dell'impresa responsabili di illeciti antitrust.

3.2 Il Programma di Compliance Antitrust di Eni

Per riaffermare il proprio impegno al rispetto della Normativa Antitrust, Eni, attraverso la presente MSG, rinnova e rafforza il proprio programma di Compliance Antitrust. Il programma di Compliance Antitrust, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo 4, esprime principi e valori contenuti nel Codice Etico, che devono guidare i comportamenti di Eni nei mercati in cui opera e nei rapporti con concorrenti, clienti, fornitori e consumatori.

3.3 Il ruolo dell'Unità Antitrust

L'Unità Antitrust è responsabile di fornire assistenza specialistica in materia di antitrust alle funzioni di Eni Spa e delle società controllate secondo quanto previsto dagli strumenti normativi in materia.

L'unità Antitrust è, tra l'altro, incaricata di:

- sovrintendere e coordinare l'attuazione del programma di Compliance Antitrust;
- riesaminare periodicamente l'efficacia della presente MSG e del programma di Compliance Antitrust, anche sulla base delle best practice di riferimento e di eventuali gap o criticità riscontrati, e assumere le conseguenti opportune iniziative.

A tali fini, l'Unità Antitrust:

- in collaborazione con le competenti funzioni, organizza e richiede la partecipazione a training o eventi formativi, per promuovere la conoscenza della Normativa Antitrust e un'adeguata sensibilità ai temi della compliance antitrust all'interno dell'azienda;

¹ In base al Codice Etico, "Eni nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato" e "[l]a conduzione degli affari e delle attività aziendali di Eni deve essere svolta [...] nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza".

- svolge valutazioni preventive circa la conformità delle Iniziative di business alla Normativa Antitrust in tutti i casi previsti dalla presente MSG o Persone di Eni nutrano un dubbio in merito a tale conformità (cfr. le Analisi Preventive di cui al successivo paragrafo 4.1.2);
- chiede e ottiene informazioni dettagliate sulle attività oggetto di richieste di Analisi Preventiva o sulle attività che la stessa Unità Antitrust ritenga comunque opportuno valutare;
- stabilisce procedure e meccanismi finalizzati ad assicurare le attività di monitoraggio di cui al successivo paragrafo 4.2 e a prevenire il rischio di illeciti antitrust nelle aree ritenute più esposte, anche supportando le funzioni interessate nell'aggiornamento dei propri strumenti normativi interni.

4. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA DI COMPLIANCE ANTITRUST

Il programma di Compliance Antitrust di Eni si basa su tre pilastri fondamentali:

- prevenzione;
- monitoraggio;
- contrasto delle condotte illecite.

4.1 Prevenzione

4.1.1 Formazione

Per acquisire un'adeguata sensibilità ai temi *antitrust*, a tutte le Persone di Eni è richiesto di partecipare a interventi di formazione e aggiornamento mirati (*training*), secondo programmi predisposti dall'unità della funzione Compliance integrata competente in materia di formazione, in collegamento con l'Unità Antitrust e in collaborazione con le altre competenti unità².

4.1.2 L'Analisi Preventiva delle Iniziative di *business*

Le persone di Eni devono sottoporre le Iniziative di *business* di cui sono responsabili ad un'Analisi Preventiva a cura dell'Unità Antitrust, che può a tal fine avvalersi anche di consulenze esterne specialistiche:

- in tutti i casi indicati al successivo paragrafo 5 della presente MSG;
- in ogni altra occasione in cui si nutra il dubbio che un'Iniziativa di *business* possa violare la Normativa Antitrust.

Nelle interlocuzioni con l'Unità Antitrust, le Persone di Eni devono fornire tutte le informazioni utili a illustrare e valutare la tematica rappresentata, nonché tutte le ulteriori eventuali informazioni richieste dall'Unità Antitrust.

L'Analisi Preventiva di alcune Iniziative di *business* si rende necessaria poiché la MSG Antitrust e il *training* non possono (né intendono) offrire una trattazione completa o una interpretazione definitiva delle disposizioni *antitrust* applicabili.

Valutare se determinate Iniziative di *business* possano dar luogo a illeciti antitrust (l'Analisi Preventiva, per l'appunto) può essere infatti un'attività molto complessa e richiede spesso una conoscenza approfondita delle circostanze del caso concreto, delle norme vigenti in ciascun Paese interessato (quali quelli dove Eni opera o opererà o dove le sue condotte potrebbero avere effetti, anche indiretti) e delle molteplici e mutevoli interpretazioni e applicazioni date alla Normativa Antitrust da parte delle Autorità Antitrust e dei giudici.

4.1.3 Flussi di interlocuzione con l'Unità Antitrust

L'interlocuzione con l'Unità Antitrust si svolgerà secondo il seguente flusso:

- (i) **la funzione interessata invia un'e-mail** all'Unità Antitrust - eventualmente associata ad un contatto telefonico - contenente: **a) una sintetica descrizione** dell'Iniziativa di *business* o comunque della questione su cui si intende ricevere supporto; **b) le principali ragioni** per cui, ad un'analisi preliminare effettuata anche sulla base della presente MSG, si ritiene opportuna una verifica da parte dell'Unità Antitrust; **c) l'indicazione dei tempi previsti per l'attuazione dell'Iniziativa di *business* e/o per la definizione della questione di cui trattasi, restando inteso che il coinvolgimento dell'Unità Antitrust dovrà avvenire con un congruo anticipo³;**

² In collaborazione con l'Eni Corporate University e con la funzione Risorse Umane, l'Unità Antitrust programma sessioni di formazione ed aggiornamento in materia *antitrust* obbligatorie per ogni dipendente neoassunto o in casi di cambi di mansioni rilevanti ai fini *antitrust*.

³ A tal fine si considerino anche le tempistiche di coinvolgimento dell'Unità Antitrust previste dalla presente MSG o da altri strumenti normativi con riferimento a specifiche attività (cfr., ad es., quanto previsto con riferimento alle Operazioni di Concentrazione al successivo paragrafo 5.4.1 o all'obbligo di tempestiva segnalazione dei cartelli di cui al successivo paragrafo 5.2.1, lett. a)).

- (ii) nel caso in cui l'Iniziativa di *business*/questione non richieda un'analisi approfondita e non presenti criticità, l'Unità Antitrust fornirà un riscontro in tal senso, nel più breve tempo possibile;
- (iii) nel caso in cui l'Iniziativa di *business*/questione richieda, invece, un'analisi approfondita, l'Unità Antitrust lo segnalerà al richiedente, il quale fornirà le **informazioni e i documenti utili** a illustrare: **a)** in dettaglio l'Iniziativa di *business*/questione di cui trattasi; **b)** il contesto di mercato in cui la stessa si inserisce. L'Unità Antitrust, qualora ritenuto opportuno, potrà richiedere ulteriori specifiche informazioni e/o documenti. Ricevute e valutate tutte le informazioni e documenti necessari, l'Unità Antitrust, fornisce un riscontro contenente una sintesi delle analisi svolte e le conclusioni cui è pervenuta, indicando, quando opportuno, le possibili azioni da porre in essere per rimuovere e/o mitigare le eventuali criticità riscontrate. In quest'ultima eventualità, l'Unità Antitrust potrà richiedere di ricevere un breve riscontro in merito alle azioni effettivamente poste in essere;
- (iv) nei casi in cui la funzione interessata preveda che l'Iniziativa di *business*/questione di cui al precedente punto (i) possa proporsi ripetutamente e con forti elementi di omogeneità, l'Unità Antitrust potrà indicare che la valutazione fornita è idonea a coprire anche Iniziative di *business*/questioni analoghe che possano presentarsi in momenti successivi.

4.2 Monitoraggio

4.2.1 L'attività svolta da Eni

Eni svolge un attento monitoraggio sul rispetto della presente MSG, secondo quanto disciplinato nel Sistema Normativo e, eventualmente, in appositi strumenti normativi.

Particolare attenzione è data alle attività d'impresa che, anche a seguito di una periodica mappatura dei rischi *antitrust*, risultino più esposte all'applicazione della Normativa Antitrust per ragioni oggettive, legate alla natura delle attività stesse o alla posizione detenuta da Eni nei mercati di riferimento.

Anche in esito alle attività di monitoraggio, l'Unità Antitrust può richiedere l'adozione di iniziative, procedure o meccanismi volti a prevenire o mitigare rischi specifici (ad es. la revisione di modelli contrattuali e di procedure interne; la proposta a *partner* di *joint venture* di rivedere accordi o procedure o di adottare accorgimenti volti a limitare la circolazione di informazioni sensibili (c.d. *firewall*); limitazioni alla partecipazione ad associazioni di categoria o alle loro riunioni, ecc.).

Fanno parte degli strumenti di monitoraggio le attività di *audit* periodicamente condotte da Eni, le attività di *reporting* interno e le altre segnalazioni di possibili violazioni *antitrust* in qualunque modo acquisite dall'Unità Antitrust.

4.2.2 Il contributo essenziale delle Persone di Eni: l'obbligo di segnalazione

In coerenza con l'obbligo previsto dal Codice Etico di riferire tempestivamente possibili casi di violazione dello stesso, **le Persone di Eni sono tenute a segnalare anche all'Unità Antitrust ogni possibile violazione della Normativa Antitrust come illustrata nella presente MSG**, di cui siano a conoscenza o di cui abbiano il sospetto, eventualmente anche in forma anonima.

4.3 Contrasto delle condotte illecite

Eni farà ogni ragionevole sforzo per impedire eventuali condotte che violino la Normativa Antitrust e/o la presente MSG e per interrompere e sanzionare eventuali condotte contrarie tenute dalle Persone di Eni. Eni prenderà adeguati provvedimenti disciplinari secondo quanto disposto dal Modello 231 e dal contratto collettivo di lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili nei confronti delle Persone di Eni (i) le cui

azioni siano scoperte violare le Normativa Antitrust o la presente MSG, (ii) che non partecipino o portino a termine un *training* adeguato, e/o (iii) che irragionevolmente omettano di rilevare o riportare eventuali violazioni o che minaccino o adottino ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni. I provvedimenti disciplinari possono includere la risoluzione del rapporto di lavoro.

5. LE PRINCIPALI REGOLE DELLA NORMATIVA ANTITRUST

5.1 Riferimenti Normativi

In Italia si applicano le regole a tutela della concorrenza stabilite dall'Unione europea (come gli artt. 101 e 102 TFUE) e dalla Legge Antitrust.

La maggior parte dei Paesi hanno adottato leggi *antitrust*. Eni e le Persone di Eni devono rispettare le leggi *antitrust* in ciascuno degli Stati dove operano o dove le loro condotte possono avere effetto⁴.

Le Persone di Eni devono sempre informare il proprio responsabile e rivolgersi all'Unità Antitrust ogniqualvolta individuino un potenziale rischio di violazione della Normativa Antitrust, in qualunque Paese si trovino a operare.

Benché le leggi *antitrust* nei vari Paesi possano differire, alcuni principi sono sostanzialmente comuni. Rientrano tra tali principi:

- (i) il divieto di intese restrittive;
- (ii) il divieto di abuso della posizione dominante;
- (iii) il controllo preventivo delle operazioni di concentrazione. Nella Unione europea, si applicano anche le regole sul controllo preventivo degli aiuti di Stato.

5.2 Le condotte vietate

5.2.1 Divieto di intese restrittive della concorrenza.

Un'intesa è qualsiasi forma di collusione tra imprese e può avere la forma di un accordo, di una pratica concordata o di una decisione di associazione di imprese.

L'accordo non richiede particolari formalità. Può trattarsi di un vero e proprio patto scritto (contratto, lettera di intenti, memorandum of understanding, ecc.), ma anche di dichiarazioni senza valore vincolante o accordi orali o taciti.

La pratica concordata è una forma di collusione implicita: le imprese si scambiano informazioni che consentano loro di adottare comportamenti uniformi sul mercato, senza raggiungere un vero e proprio accordo.

L'intesa è detta orizzontale se vi partecipano imprese concorrenti sul medesimo mercato, verticale se conclusa tra imprese attive a livelli diversi della catena di produzione o distribuzione. Di norma le intese orizzontali sono considerate più problematiche.

a) Intese con i concorrenti (c.d. intese orizzontali)

Sono **assolutamente vietate** le c.d. **intese segrete** (più note come **cartelli**), mediante le quali due o più **concorrenti colludono** per fissare i prezzi, i quantitativi di vendita, ripartirsi mercati o clienti, boicottare altre imprese. L'esistenza stessa di questi accordi, anche se non attuati, viola la Normativa Antitrust. Gli accordi sono comunque nulli.

⁴ Le leggi *antitrust* si caratterizzano per la loro applicazione extra-territoriale, in quanto ciò è essenziale per un'effettiva tutela della concorrenza. Ne consegue che, specialmente per imprese multinazionali come Eni, non è infrequente che alcuni comportamenti, attività o operazioni societarie debbano essere valutati in base alle leggi di diversi Stati, inclusi quelli dove tali attività non sono state poste in essere ma potrebbero comunque avere ripercussioni economiche.

Principali intese orizzontali vietate
Concertare i prezzi dei prodotti (prezzo base, sovrapprezzi, prezzi minimi o massimi, sconti) o altre condizioni economiche , quali costi di trasporto, concessioni di credito, attività promozionali, imposizione di oneri di servizio e termini di consegna.
Concordare limitazioni alla produzione (quantità, tipologie di prodotto) o alla ricerca .
Ripartire i clienti (ad es., decidendo tra i concorrenti chi saranno gli aggiudicatari delle gare private o a evidenza pubblica, allo scopo di ripartirsi i clienti) o dei territori di vendita (c.d. ripartizione del mercato).
Concordare un rifiuto collettivo di contrarre con un potenziale cliente o fornitore (ad es., il boicottaggio).
Accordarsi per stabilire il prezzo massimo o altre condizioni di acquisto che le imprese sono disposte a riconoscere ai fornitori di un determinato prodotto.

Sono assolutamente vietati anche gli **scambi di informazioni** con i concorrenti che vertano **su variabili competitive** (ad es., prezzi presenti o futuri, scelte strategiche).

Le intese restrittive sono vietate anche se raggiunte in un contesto legittimo o mediante l'uso di strumenti legali di per sé leciti. Ad esempio, sono comunque vietati:

- gli accordi o scambi di informazioni sensibili tra concorrenti conclusi tramite **associazioni di categoria** o terzi (come riviste specializzate, enti governativi, clienti, consulenti);
- le intese concluse nell'ambito di una **gara pubblica o privata** per determinarne in anticipo l'esito. In alcuni dei Paesi dove opera Eni, la manipolazione delle aste pubbliche può, inoltre, assumere la connotazione di illecito di rilevanza penale;
- l'uso di strumenti in principio leciti, come i **raggruppamenti temporanei di impresa** o i **sub-appalti**, per ripartire il mercato o i clienti tra i concorrenti.

In caso di dubbi sulla liceità di incontri o **contatti con concorrenti** in qualsiasi contesto, anche lecito (ad es., nell'ambito di rapporti commerciali) **occorre contattare preventivamente l'Unità Antitrust**.

Con riferimento alla adesione di Eni ad **associazioni di categoria** o alla partecipazione alle loro riunioni occorre:

- prima di aderire all'associazione di categoria, verificare la liceità, ai sensi della Normativa Antitrust, degli scopi associativi, non solo su un piano formale (Statuto, etc.), ma anche sul piano delle concrete finalità che la costituenda associazione si prefigge di perseguire e **contattare l'Unità Antitrust qualora vi siano dei dubbi** in merito;
- prima di prendere parte a un incontro, verificarne l'ordine del giorno e **trasmetterlo all'Unità Antitrust qualora vi sia il dubbio** che alcuni temi possano essere sensibili dal punto di vista antitrust.

In caso di contatti avviati da un concorrente (telefonicamente, nell'ambito di una associazione di categoria, a qualunque incontro e in qualsivoglia contesto) per discutere di argomenti illeciti, le Persone di Eni devono rappresentare immediatamente al concorrente e in modo manifesto a ogni altro soggetto eventualmente presente la necessità di porre subito termine alla discussione. Qualora tali approcci avvengano in un contesto associativo, occorre mettere a verbale il dissenso manifesto a trattare certi argomenti, abbandonare immediatamente l'incontro, e **contattare subito l'Unità Antitrust**.

Si ribadisce che, ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.2, qualora, anche al di fuori delle proprie specifiche responsabilità aziendali, una Persona di Eni venga a conoscenza dell'esistenza di un possibile **cartello** che coinvolga la stessa Eni, la stessa **deve segnalarlo tempestivamente all'Unità Antitrust**. Quest'ultima, valutata la fondatezza della segnalazione, pone in essere le iniziative più opportune per rimuovere eventuali criticità antitrust e

tutelare gli interessi aziendali, ivi inclusa l'adesione ai c.d. programmi di clemenza delle Autorità Antitrust che li abbiano adottati⁵.

b) Accordi con i clienti o i fornitori (c.d. intese verticali)

In linea di principio, salve ipotesi particolari da valutare caso per caso, è **vietato includere negli accordi verticali** clausole che abbiano per oggetto o effetto di limitare la facoltà dell'acquirente di:

- definire i propri **prezzi di rivendita dei prodotti** (ad es., è vietato imporre un prezzo fisso o minimo di rivendita o fissare il margine dell'acquirente);
- scegliere i fornitori, i **territori** dove rivendere i prodotti acquistati presso Eni e i clienti cui rivenderli.

Normalmente, è consentito limitare le vendite attive ma non quelle passive (ossia, le vendite effettuate a **clienti** che si trovino al di fuori del territorio contrattuale, dietro loro richiesta spontanea e non attivamente sollecitata).

Le clausole "restrittive" appena menzionate potrebbero essere **nulle** e, a seconda dei casi, comportare la **nullità dell'intero contratto**.

Qualora si intenda stipulare un accordo verticale contenente una o più delle predette clausole "restrittive" e non conforme a uno schema contrattuale previamente validato dall'Unità Antitrust, **occorre sottoporre la bozza di accordo all'Unità Antitrust, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la firma dello stesso**.

Ai fini di una prudente gestione dei rapporti contrattuali verticali si veda anche quanto illustrato nell'ultimo capoverso del successivo paragrafo 5.2.2, in merito alla c.d. dipendenza economica, nonché al successivo paragrafo 5.3, lettere b) e c), in merito a determinate tipologie di accordi verticali.

5.2.2 Condotte vietate alle imprese dominanti.

Un'impresa è in posizione dominante quando ha un tale potere di mercato da poter ignorare in certa misura le reazioni di concorrenti, fornitori, clienti e consumatori alle proprie scelte strategiche (ad es. politiche commerciali, prezzi, condizioni contrattuali).

Nell'Unione europea e nei Paesi che si ispirano al diritto antitrust europeo, la posizione dominante non è vietata, ma è vietato abusarne in modo da distorcere la concorrenza⁶.

La verifica della dominanza è un'analisi complessa, da svolgere con prudenza. Occorre identificare i mercati rilevanti e valutare l'effetto congiunto di molti fattori, nessuno dei quali normalmente da solo decisivo (ad es., quote di mercato, disponibilità delle principali leve competitive tra i concorrenti, barriere all'ingresso di nuovi operatori). Le quote di mercato forniscono una prima indicazione di massima per orientare l'analisi. La presenza di altri concorrenti non esclude la dominanza.

Quando un'impresa è dominante, le sono vietate condotte che gli altri concorrenti restano liberi di adottare. È quindi fondamentale seguire l'evoluzione nel tempo della posizione di Eni nei vari mercati in cui opera. Qualora si nutrano dubbi circa la possibile dominanza di Eni in un dato mercato, **deve essere contattata l'Unità Antitrust** affinché svolga le verifiche e fornisca le indicazioni del caso.

Quando un'impresa è in posizione dominante, le è fatto divieto di:

- **ostacolare i concorrenti** (abusi escludenti); e
- **imporre condizioni troppo onerose ai propri clienti**, inclusi distributori e consumatori finali (abusi di sfruttamento).

⁵ I programmi di clemenza consistono nella possibilità per le imprese di ottenere un'esenzione dalle sanzioni o una riduzione delle stesse nel caso in cui forniscano alle Autorità Antitrust informazioni utili alla scoperta e all'accertamento di cartelli.

⁶ Negli Stati Uniti d'America e nelle giurisdizioni che seguono il modello americano, anche le condotte mediante le quali un'impresa acquisisce la posizione dominante possono costituire un illecito antitrust (monopolizzazione).

Non esiste una lista tassativa delle tipologie di abuso. Si tratta di un illecito atipico: le Autorità Antitrust e i giudici possono considerare abusiva qualsiasi condotta idonea a ledere la concorrenza o a sfruttare indebitamente i clienti. Si riporta di seguito una lista non esaustiva di condotte che possono integrare un abuso vietato di posizione dominante, ricorrendone le circostanze.

Condotte vietate o potenzialmente abusive
Rifiuto ingiustificato di fornire a clienti o concorrenti un prodotto intermedio (ad es., una materia prima) o l'accesso a una infrastruttura, indispensabili per competere in uno o più mercati a valle
Impedire o limitare le possibilità dei clienti di acquistare gli stessi o altri prodotti o servizi presso altri fornitori (ad es., subordinando sconti alla condizione che il cliente soddisfi almeno l'80% del proprio fabbisogno presso il fornitore o imponendo un'esclusiva)
Stabilire i prezzi all'ingrosso di un <i>input</i> indispensabile e quelli di vendita di prodotti o servizi derivati lasciando una forbice di differenza così risicata da non consentire ai concorrenti che acquistino l' <i>input</i> di competere con profitto con l'impresa dominante nei mercati dei prodotti o servizi derivati (margin o price squeeze)
Praticare prezzi predatori (ossia, anormalmente bassi e inferiori ai costi)
Praticare sconti volti a fidelizzare la clientela (sconti fidelizzanti)
Discriminare un cliente rispetto a un altro (ad es., praticandogli prezzi più alti di quelli applicati alle società o funzioni interne di Eni che operino nello stesso mercato a valle)
Applicare prezzi eccessivi (ossia, non orientati ai costi e sproporzionatamente superiori al valore economico del prodotto o servizio fornito) o altre condizioni di vendita inique
Subordinare la vendita di un determinato prodotto o servizio all'acquisto di un altro non richiesto, che sarebbe altrimenti venduto separatamente (tying o bundling)
Sfruttare informazioni privilegiate acquisite nello svolgimento di un servizio pubblico, per avvantaggiarsi in mercati diversi (ad es., sfruttando liste di clienti)
Attuare strategie volte a trattenere sistematicamente i clienti finali in procinto di passare ad altri operatori (retention) o a recuperare quelli perduti (win back), contattandoli con offerte convenienti personalizzate, grazie a informazioni impropriamente detenute o utilizzate, incluse quelle fornite ai fini del trasferimento di utenza dai concorrenti che hanno acquisito i clienti

Qualora Eni detenga una posizione dominante in un determinato mercato, **occorrerà contattare l'Unità Antitrust** prima di porre in essere **Iniziative di business in relazione alle quali sussista anche solo un minimo dubbio che possano coincidere con le condotte** sopra descritte o comunque risultare idonee a produrre effetti escludenti verso i concorrenti o un indebito sfruttamento dei clienti.

Anche nei casi in cui non detengano una posizione dominante sul mercato, ai sensi dell'art. 9, legge 18 giugno 1998, n. 192, le imprese non possono abusare del potere economico di cui godono nei rapporti verticali con imprese clienti o fornitrici che versino in una situazione di **dipendenza economica**. Pertanto, **occorre sempre contattare l'Unità Antitrust** prima di rifiutare di vendere o comprare, imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie o interrompere un rapporto contrattuale con imprese che si trovino in una situazione di dipendenza economica da Eni.

5.3 Altre condotte che richiedono la consultazione dell'Unità Antitrust

a) Accordi per iniziative di varia natura con i concorrenti

Nell'ambito dei rapporti con i concorrenti, non sono vietati di per sé ma devono essere esaminati con attenzione tutti gli accordi concernenti:

- produzione congiunta;
- commercializzazione congiunta;
- efficientamento di attività produttive e/o logistiche e/o commerciali, etc.
- specializzazione⁷;
- ricerca e sviluppo;
- creazione di standard comuni; e
- acquisti in comune.

Prima di concludere uno di tali accordi con concorrenti **occorre contattare l'Unità Antitrust**.

Anche per concludere accordi di **joint venture con imprese concorrenti** (ad es., per la gestione congiunta di infrastrutture o altri asset produttivi, centrali di acquisto, ecc.) è obbligatorio **contattare previamente l'Unità Antitrust**.

b) Accordi con clienti o fornitori per la fornitura o l'acquisto di beni o servizi

Nei rapporti verticali con clienti e fornitori, si deve **contattare l'Unità Antitrust** se, nell'ambito delle trattative, sono in discussione:

- vincoli di esclusiva (cui sono equiparati gli obblighi di acquisto minimo riguardanti oltre l'80% del fabbisogno del cliente);
- obblighi di acquisto minimo;
- obblighi di tying o bundling (ossia, condotte commerciali con cui in varie forme si impone l'acquisto congiunto di due prodotti);
- garanzie che nessun altro cliente potrà acquistare a un prezzo o a condizioni migliori (most favoured nation/customer clause);
- patti di non concorrenza;
- clausole volte a monitorare anche indirettamente i prezzi di rivendita dei prodotti;
- vincoli di reciprocità ("comprerò da te x, se comprerai da me y").

c) Accordi per la fornitura di beni o servizi a un cliente che è anche concorrente in un mercato a monte o a valle

Se una parte dell'accordo verticale è concorrente di Eni in un mercato a monte o a valle, occorre adottare cautele per limitare i flussi informativi interni. Le informazioni condivise con il cliente/concorrente dovranno in ogni caso essere limitate a quanto necessario per il rapporto contrattuale.

Qualora Eni sia anche dominante nel mercato a monte interessato dall'accordo con il cliente/concorrente a valle, prima di sottoscrivere l'accordo, **occorre contattare l'Unità Antitrust**.

d) Gestione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale e posizione dominante

Qualora Eni sia dominante in una o più tecnologie (o nei mercati dei prodotti che le incorporano) **occorre consultare l'Unità Antitrust** prima di stipulare accordi di licenza, rifiutare eventuali richieste in tal senso o adottare strategie finalizzate a estendere strumentalmente i diritti di proprietà per escludere la concorrenza.

⁷ Ai sensi della Normativa Antitrust costituiscono accordi di specializzazione quelli che prevedono l'impegno di una parte a (i) astenersi dalla produzione o fornitura di un bene o servizio e (ii) rifornirsi di tale bene o servizio dall'altra parte, la quale a sua volta si obbliga a rifornire la prima.

5.4 Condotte che richiedono la previa autorizzazione delle Autorità Antitrust competenti

5.4.1 Obblighi di notifica delle Operazioni di Concentrazione

Le Operazioni di Concentrazione sono operazioni che cambiano in modo duraturo la situazione di controllo (di diritto o di fatto) di un'impresa o di una sua parte, come:

- la fusione di due o più imprese indipendenti;
- l'acquisizione (e corrispondente cessione) del controllo sull'insieme o su parti di un'impresa indipendente da parte di una o più imprese⁸; e
- la creazione di imprese comuni (joint venture).

Attenzione: sono considerate parti di impresa il cui cambio di controllo è idoneo a dar vita a Operazioni di Concentrazione, tra l'altro:

- i rami d'azienda;
- le attività o cespiti patrimoniali cui sia attribuibile un fatturato anche potenziale (ad es., autorizzazioni amministrative, concessioni, altri titoli che legittimino l'esercizio di attività economiche, brevetti, marchi, know-how, la concessione di una licenza esclusiva che impedisca al cedente di continuare a svolgere attività d'impresa comportando di fatto il suo trasferimento al cessionario, ecc.).

Anche il trasferimento in affitto o in outsourcing di attività aziendali, per un periodo sufficientemente lungo, possono costituire concentrazioni.

Di norma, le Operazioni di Concentrazione sono soggette a notifica preventiva obbligatoria alle Autorità Antitrust, qualora le imprese coinvolte superino determinate soglie di fatturato. L'omessa notifica comporta sanzioni pecuniarie e il rischio di conseguenze anche peggiori, come l'obbligo di ripristinare la situazione precedente qualora l'operazione non sia autorizzata. Nella maggior parte dei Paesi, le concentrazioni possono essere realizzate solo dopo l'autorizzazione antitrust (c.d. obbligo di standstill).

Attenzione: l'ottenimento della necessaria approvazione preventiva delle Operazioni di Concentrazione da parte delle Autorità Antitrust può richiedere anche diversi mesi.

Oltre 100 Paesi hanno adottato leggi antitrust per il controllo delle concentrazioni, con soglie disomogenee per gli obblighi di notifica. In alcuni Paesi, l'obbligo sorge anche se non si acquisisce il controllo di un'altra impresa (ad es., in Germania) o se la joint venture è meramente contrattuale (ad. es., Usa, China, Brasile e Taiwan).

Sebbene in diversi paesi l'obbligo di notifica preventiva delle Operazioni di Concentrazione ricada solo in capo a chi acquisisce il controllo della totalità o di parte di un'impresa indipendente, l'obbligo di standstill ed eventuali ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni delle Autorità Antitrust gravano su tutte le parti dell'operazione. Pertanto, **prima di avviare qualunque progetto di Operazione di Concentrazione, occorre sottoporre lo stesso all'Unità Antitrust, affinché possa individuare le Autorità Antitrust** cui indirizzare eventuali notifiche dell'operazione e stimare le condizioni e i tempi di approvazione della stessa, fornire il proprio supporto nella definizione della struttura dell'operazione, nonché adottare gli opportuni rimedi volti a scongiurare la violazione dell'obbligo di standstill e scambi di informazioni illegittimi nell'ambito delle successive negoziazioni e attività di due diligence.

⁸ Anche il passaggio da una situazione di controllo esclusivo a una di controllo congiunto (o viceversa) o la mutazione dei soggetti che esercitano il controllo congiunto (ad es. per lo scadere di patti parasociali) possono costituire operazioni di concentrazione.

Attenzione: ai fini di quanto sopra esposto è del tutto irrilevante che l'Operazione di Concentrazione sia palesemente priva di effetti pregiudizievoli sulla concorrenza (ad es. per la modesta, o addirittura minima/nulla, entità delle quote di mercato direttamente riconducibili agli asset interessati). Quando vengono superate le soglie di fatturato previste dalla Normativa Antitrust, infatti, le Operazioni di Concentrazione devono comunque essere sottoposte all'esame preventivo delle Autorità Antitrust competenti, le quali, se del caso, prenderanno atto della assenza di effetti pregiudizievoli sulla concorrenza e le autorizzeranno.

5.4.2 Obblighi in materia di aiuti di Stato

L'Unione europea prevede un sistema di controllo preventivo degli aiuti di Stato, ossia, in sostanza, delle misure adottate dagli Stati membri per favorire alcune imprese o produzioni, a discapito di altre concorrenti⁹. Gli aiuti sono soggetti a notifica preventiva alla Commissione e a un obbligo di standstill fino alla loro eventuale autorizzazione. Se uno Stato membro eroga un aiuto incompatibile, la Commissione può ordinarne la restituzione. I terzi possono chiedere il risarcimento di eventuali danni cagionati dall'erogazione di un aiuto incompatibile a un concorrente.

Prima di accettare un beneficio selettivo dallo Stato o da enti o società da esso controllati, occorre **contattare l'Unità Antitrust**.

Occorre inoltre **contattare l'Unità Antitrust** qualora si intendano accordare condizioni particolarmente favorevoli a un'impresa o una categoria di imprese, poiché anche tali misure potrebbero essere qualificate come aiuti di Stato.

Attenzione: la Commissione ha ritenuto aiuti di Stato, tra l'altro:

- sussidi e sovvenzioni pubblici, incluse le sovvenzioni alle esportazioni;
- esenzioni e agevolazioni fiscali, esazione ritardata di tasse o contributi previdenziali;
- partecipazione dello Stato al capitale di imprese a condizioni non di mercato;
- fornitura da parte dello Stato di beni o servizi a condizioni preferenziali, alienazione di terreni o fabbricati a titolo gratuito o prezzo inferiore al valore di mercato;
- tassi di interesse preferenziali (o anche equivalenti al tasso di mercato ma per importi superiori a quelli normalmente disponibili), garanzie su mutui;
- indennizzi per perdite operative;
- rimborso dei costi di un investimento in caso di successo;
- partnership pubblico-private e contratti o appalti non aperti a procedure di gara.

5.5 Rapporti con le Autorità Antitrust

Eni impronta il proprio operato alla piena e leale collaborazione con le Autorità Antitrust, per rapportarsi con le quali è sempre necessario il coinvolgimento dell'Unità Antitrust.

Richieste di informazioni e altri contatti. Qualora si riceva una richiesta di informazioni, formale o informale, o comunque si venga contattati, da un'Autorità Antitrust, è necessario **informare immediatamente l'Unità Antitrust**. Sulla base di quanto previsto dalla Normativa Antitrust, l'Unità Antitrust dà indicazioni circa la necessità o, comunque,

⁹ Sono aiuti di Stato tutte le misure che, mediante risorse riconducibili alla pubblica amministrazione, conferiscono un vantaggio economico ad alcune imprese o categorie di imprese, con un potenziale effetto sulla concorrenza e sugli scambi fra gli Stati membri. Non sono invece aiuti di Stato le misure adottate nei confronti della generalità delle imprese, a prescindere dalla nazionalità (ad es., una riduzione dell'aliquota fiscale applicabile al reddito di impresa).

l'opportunità di fornire riscontro alle richieste provenienti dalle Autorità Antitrust e offre il proprio supporto per garantire che le risposte fornite a queste ultime siano sempre complete e veritiere.

Ispezioni. I funzionari delle Autorità Antitrust – in Italia, accompagnati dalla Guardia di Finanza – possono condurre accertamenti ispettivi a sorpresa presso la sede di un'impresa. Le Persone di Eni **sono tenute a contattare subito l'Unità Antitrust e a rispettare quanto previsto nella MSG Legale con riferimento agli accessi da parte delle Autorità.**

Istruttorie. Qualora si abbia in qualunque modo notizia dell'avvio di un'istruttoria da parte di un'Autorità Antitrust nei confronti di Eni è necessario **informarne immediatamente l'Unità Antitrust**, affinché possa definire tutte le opportune iniziative da adottare.